



CITTA' DI TORINO



PATTO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE

TRA LA CITTÀ DI TORINO E

LA CITTÀ DI PRAIA

La Città di Torino della Repubblica Italiana e la Città di Praia della Repubblica di Capo Verde, di seguito denominate le Parti;

Considerati i legami storici che uniscono ed accomunano le Parti e le loro cittadinanze;

Consapevoli dell'importanza della reciproca collaborazione per lo sviluppo dei rispettivi territori;

Considerato che il rafforzamento del dialogo è un passo fondamentale verso lo sviluppo e la promozione delle relazioni economiche, accademiche e culturali fra le Parti;

Preso favorevolmente atto della positiva esperienza di collaborazione maturata negli anni tra le Parti e finalizzata a rafforzare le rispettive capacità nel processo di pianificazione territoriale del settore "green" con un focus sulle politiche alimentari;

Tenuto conto della volontà delle Parti di favorire e rafforzare il sostegno dei giovani, nel rispetto dei diritti individuali, sociali e culturali, contro ogni discriminazione e violenza;

Considerata la continuità delle relazioni stabilitesi tra le Parti già dal 2003;

Tenuto conto che entrambe le Parti hanno ospitato, rispettivamente, il III e il IV *Forum mondiale dello sviluppo economico locale* nel quadro multilaterale offerto dal programma UNDP;

Le Parti, nell'ambito delle proprie competenze, convengono quanto segue;

Articolo 1

(Obiettivi e Finalità)

Il presente Patto di Amicizia e Collaborazione intende rafforzare le relazioni istituzionali avviate, incoraggiare lo scambio di esperienze, idee e competenze, la sensibilizzazione, la diffusione della conoscenza e la realizzazione di iniziative per promuovere l'amicizia tra le Parti a collaborare sui seguenti ambiti: sviluppo municipale, culturale, economico, accademico e sociale.

Articolo 2

(Clausola di invarianza normativa)

Il presente Patto di Amicizia e Collaborazione sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e capoverdiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3

(Attività di collaborazione)

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'Articolo 1, le Parti svolgeranno le seguenti attività di mero rilievo internazionale:

a) Collaborazione nel settore dello sviluppo municipale

Le Parti intendono favorire azioni di collaborazione territoriale in ambito di pianificazione, riqualificazione e sviluppo urbano con particolare attenzione alla mobilità urbana, alle politiche di sostenibilità ambientale, alle politiche alimentari locali. Intendono altresì collaborare nel settore dei servizi pubblici locali e delle materie attinenti la governance dei processi di democrazia locale, nonché alla mobilitazione congiunta di risorse.

b) Collaborazione culturale

Le Parti convengono di promuovere e realizzare attività ed eventi culturali e ricreativi che favoriscano lo scambio e la collaborazione tra le istituzioni culturali dei rispettivi territori.

c) Collaborazione economica

Le Parti intendono sostenere e incoraggiare, con il supporto degli enti economici preposti, attività turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volte a sviluppare in maniera equilibrata le rispettive economie locali.

d) Collaborazione scolastica e accademica

Le Parti intendono sostenere e incoraggiare la formazione dei giovani talenti nel percorso educativo e professionale, in collaborazione con i rispettivi atenei e istituti di formazione. Le Parti intendono inoltre sviluppare politiche di promozione dell'occupazione e dell'imprenditorialità giovanile in collaborazione con i rispettivi attori istituzionali regionali e ministeriali competenti.

e) Collaborazione in ambito sociale

Le Parti intendono attuare politiche per favorire la multiculturalità, l'inclusione, l'integrazione, l'imprenditività e creatività giovanile, la prospettiva di genere e le pari opportunità.

Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione troveranno copertura nel bilancio delle Parti, senza generare oneri finanziari a carico dei rispettivi Stati.

Articolo 5

(Informativa)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione.

Articolo 6

(Modifiche e Integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Patto di Amicizia e Collaborazione potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione.

Articolo 7

(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 8

(Efficacia e durata)

Il presente Patto di Amicizia e Collaborazione acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di 5 (cinque) anni. Esso potrà essere rinnovato espressamente tra le Parti attraverso comunicazione scritta nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Patto di Amicizia e Collaborazione tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Firmato a Torino il 30.09.2024 in 2 (due) originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Città di Torino

Il Sindaco



Per la Città di Praia

Il Sindaco

